

**RICONOSCIMENTO DELLA COMPENSAZIONE AI FINI
DEI REQUISITI PRUDENZIALI DI ADEGUATEZZA
PATRIMONIALE**

**PROPOSTE A FINI DI CONSULTAZIONE DEL
COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA**

**Basilea
Aprile 1993**

Proposta di modifica del riconoscimento della compensazione ai fini della vigilanza nel quadro dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali

I. Introduzione e quadro d'insieme

Uno degli elementi innovativi più qualificanti dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali consisteva nel fatto di contemplare l'insieme dei rischi di credito derivanti dalle operazioni fuori-bilancio, ivi comprese quelle collegate ai cambi e ai tassi d'interesse. In tale contesto era stata vagliata accuratamente la possibilità di riconoscere varie forme di compensazione, ossia di applicare i coefficienti di rischio alle posizioni nette, anziché lorde, risultanti da *swaps* e contratti analoghi stipulati con le stesse controparti. Tuttavia, soltanto una forma particolare e piuttosto limitata - ossia la compensazione bilaterale per novazione di posizioni nella stessa valuta e con la stessa scadenza - fu ritenuta allora abbastanza sicura da meritare il riconoscimento ai fini della vigilanza.

Nel novembre 1990 la BRI pubblicò il "Rapporto Lamfalussy" sugli schemi di compensazione interbancari. In esso si riconosceva che gli accordi di compensazione sia per gli ordini di pagamento interbancari, sia per gli impegni contrattuali con scadenza futura, come le transazioni in cambi, possono migliorare l'efficienza e la stabilità dei regolamenti interbancari, riducendo non soltanto i costi, bensì anche i rischi di credito e di liquidità, posto che siano soddisfatte determinate condizioni. Il Rapporto affermava che una qualche forma di compensazione bilaterale ha verosimilmente efficacia giuridica in ognuno dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso sosteneva inoltre che anche la compensazione multilaterale dei contratti in cambi a termine ad opera di una controparte centrale possiede verosimilmente efficacia giuridica in detti paesi¹.

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria concorda con l'analisi contenuta nel Rapporto Lamfalussy. Nel presente documento a fini di consultazione esso propone che l'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali sia modificato al fine di riconoscere, in aggiunta alla compensazione per novazione, altre forme di compensazione bilaterale delle esposizioni creditorie, nella misura in cui tali convenzioni abbiano efficacia nei rispettivi ordinamenti legali e siano conformi agli altri requisiti minimi enunciati nel Rapporto Lamfalussy. I requisiti minimi per gli schemi di compensazione stabiliti dal Rapporto Lamfalussy sono riportati nell'Allegato 1. Il testo emendato proposto è riportato nell'Allegato 2. Gli emendamenti riconoscerebbero la compensazione bilaterale in quanto le competenti autorità di vigilanza nazionali riconoscano vicendevolmente che sono soddisfatti

¹ Fatta eccezione per i contratti conclusi il giorno del fallimento di un partecipante in quei paesi che applicano la norma concorsuale dell' "ora zero".

determinati requisiti minimi sul piano legale². Per le banche che usano il metodo dell'esposizione corrente, le esposizioni creditorie a fronte di obbligazioni a termine compensate bilateralmente sarebbero calcolate come somma del costo netto di sostituzione ai prezzi correnti di mercato dei contratti con valore intrinseco positivo, più una maggiorazione commisurata all'ammontare nominale di capitale. Per le banche che usano il metodo dell'esposizione originaria sarebbe consentita, su base temporanea, una riduzione dei fattori di conversione applicati alle transazioni compensate bilateralmente, fino a quando non saranno introdotti i requisiti patrimoniali collegati al rischio di mercato. Da quel momento il metodo dell'esposizione originaria cesserà di essere applicabile per le transazioni compensate.

Il Comitato ha inoltre considerato quali criteri potrebbero informare la sua valutazione futura del rischio di credito negli schemi di compensazione multilaterale. Si ritiene prematuro formulare proposte circa il trattamento di tali schemi, per i quali è opportuno attendere che sia compiuta un'analisi ulteriore allorché le modalità operative di vari sistemi in corso di allestimento diverranno più chiare. Nondimeno, nell'Allegato 3 è riportata una trattazione delle questioni attinenti, che potrebbe costituire la base per un possibile approccio ad una data futura.

II. **Requisiti giuridici per il riconoscimento della compensazione**

Il Comitato parte dall'osservazione contenuta nel Rapporto Lamfalussy, secondo cui nessuna forma specifica di accordo di compensazione può essere ritenuta valida nella totalità delle giurisdizioni. Esso è inoltre consapevole del fatto che non è possibile avere la certezza assoluta che la compensazione riduca in tutti i casi il rischio in difetto di un'effettiva convalida in sede giudiziale della sua opponibilità. Per tali ragioni le proposte del Comitato sono deliberatamente caute per quanto concerne i requisiti giuridici.

Il ruolo del Comitato consisterà nel postulare i requisiti minimi che verrebbero applicati dagli organi di vigilanza nazionali. Uno di tali requisiti prescriverebbe che la fattispecie considerata di contratto di compensazione abbia una base giuridica sufficientemente solida. Il testo riportato nell'Allegato 2 chiarisce i termini di tale requisito.

Il Comitato ha esaminato approfonditamente la questione relativa alle clausole che prevedono *l'eccezione d'inadempimento*, in base alla quale una parte non inadempiente ha la facoltà di astenersi, del tutto o in parte, dall'effettuare pagamenti in favore dell'inadempiente quand'anche questi risultasse creditore netto. Si sostiene che questa eccezione, benché in pratica raramente invocata in via giudiziale, possa costituire un utile strumento negoziale nel contenzioso contro l'inadempiente. Tuttavia, essa introduce un elemento di instabilità e incertezza che il Comitato giudica inappropriato.

² In sede di attuazione di queste proposte competerebbe ovviamente alle autorità di vigilanza lo stabilire quale trattamento si applichi alle banche che non operano a livello internazionale.

nell'ambito della compensazione³. Pertanto, i contratti compensati recanti clausole di eccezione d'inadempimento non verrebbero considerati idonei ai fini delle presenti proposte.

I criteri enunciati nell'Allegato 1 rappresentano i requisiti giuridici minimi che dovranno essere soddisfatti affinché le banche operanti internazionalmente possano beneficiare del trattamento su base netta nel quadro dell'Accordo; le singole autorità nazionali avranno la facoltà, come sempre, di imporre requisiti addizionali o condizioni più restrittive. Ciò potrebbe ad esempio valere per la definizione della *gamma di strumenti* ammessi a beneficiare della compensazione ai fini di vigilanza, specie in riferimento alla compensazione fra prodotti di tipo diverso. Oltre a una maggiore complessità tecnica, tale forma di compensazione può dar luogo a questioni legali assai delicate, soprattutto nelle giurisdizioni in cui si applicano differenti normative a differenti tipi di contratti. Tuttavia, il Comitato non è a conoscenza di impedimenti giuridici di fondo che rendano necessaria un'interdizione generale.

Il Comitato promuoverà la consultazione fra gli organi di vigilanza nazionali al fine di facilitare il controllo dell'osservanza dei requisiti minimi.

III. Trattamento della compensazione bilaterale ai fini della misurazione del patrimonio

a) Secondo il metodo basato sull'esposizione corrente

Le attuali disposizioni dell'Accordo consentono una scelta fra due metodi di calcolo delle esposizioni creditorie a fronte di contratti a termine. Il metodo impiegato dalla maggioranza delle grandi banche (metodo della "esposizione corrente") consiste nel computare ciascuno strumento ai prezzi correnti di mercato, nell'addizionare tutti gli strumenti con valore di mercato positivo⁴ per determinare il costo di sostituzione corrente e nell'aggiungere a tale somma una "maggiorazione" per la potenziale esposizione futura, commisurata al capitale nominale sottostante di ogni contratto.

1) Calcolo del costo di sostituzione per i contratti compensati

Ai fini della misurazione del patrimonio, il costo di sostituzione delle singole transazioni rientranti in un dato accordo di compensazione bilaterale è computato su base netta per determinare un'unica posizione creditoria o debitoria per ciascuna controparte. Naturalmente, tale trattamento non esime gli amministratori dalla responsabilità di porre in atto adeguati sistemi di controllo e gestione del rischio. Ad esempio, il metodo dell'esposizione corrente non coglie i rischi derivanti dalla

³ Questa valutazione è in certa misura condivisa dallo stesso mercato, giacché i due progetti esistenti di stanze di compensazione multilaterale non prevedono di accettare nel sistema contratti che ammettono l'eccezione d'inadempimento, e la International Swap Dealers Association ha recentemente eliminato tali clausole dai propri contratti standard, sebbene esse possano ulteriormente essere inserite come opzione dalle controparti.

⁴ Ossia gli strumenti con valore di mercato superiore a zero.

variazione nel tempo dell'esposizione netta ai valori di mercato che può prodursi allorché alcuni dei contratti scadono o sono regolati anticipatamente, a prescindere dagli eventuali movimenti dei tassi d'interesse o di cambio. Le banche dovrebbero sorvegliare accuratamente tale componente di rischio.

Il calcolo dei costi di sostituzione su base netta permetterà un considerevole alleggerimento dei requisiti patrimoniali a fronte degli strumenti soggetti ad accordo di compensazione. Secondo uno studio compiuto su un campione di portafogli in *swaps* o contratti valutari in differenti paesi, l'incidenza del costo di sostituzione (più maggiorazione) sul fabbisogno totale di patrimonio raggiunge spesso livelli del 50-80%. Assumendo che la compensazione bilaterale riduca del 50% il costo di sostituzione, ne deriverebbe un alleggerimento del 25-40% del vincolo patrimoniale.

2) *Calcolo delle maggiorazioni per i contratti compensati*

Per il calcolo delle maggiorazioni a fronte delle esposizioni potenziali future sui contratti compensati il Comitato è in favore del mantenimento dell'approccio previsto attualmente dall'Accordo, secondo il quale l'ammontare nominale totale di ciascun contratto è moltiplicato per il dovuto coefficiente percentuale. Vari metodi sono stati considerati per il calcolo delle maggiorazioni in un contesto di compensazione bilaterale. Tuttavia, il Comitato non ha avuto finora alcuna riprova che in siffatto contesto si riduca sensibilmente la necessità di maggiorazioni. In generale ci si può attendere che la compensazione riduca il livello dell'esposizione, mentre essa non dovrebbe avere alcun effetto significativo sui possibili cambiamenti dell'esposizione medesima, cosicché resterebbe sostanzialmente invariata l'esposizione potenziale futura. Sebbene il Comitato sia disponibile a ricercare ulteriormente differenti approcci di facile applicazione in grado di offrire risultati migliori, l'attuale mancanza di argomenti conclusivi a sostegno di approcci alternativi depone decisamente a sfavore della loro adozione. Il Comitato riconosce che l'attuale metodologia presenta alcune imperfezioni. Ad esempio, in determinati portafogli la compensazione può ridurre le potenziali variazioni dell'esposizione, nel qual caso l'attuale approccio potrebbe essere considerato troppo restrittivo, mentre in altri portafogli essa può produrre l'effetto opposto, cosicché nella fattispecie lo stesso approccio non sarebbe abbastanza prudente. Comunque, il Comitato è in favore del mantenimento dell'approccio generale previsto nell'Accordo a meno che non emergano alternative di comprovata superiorità.

b) *Secondo il metodo basato sull'esposizione originaria*

Con il metodo basato sull'esposizione originaria per calcolare il rischio di credito a fronte dei contratti a termine non vi è una valutazione separata dell'esposizione corrente e dell'esposizione potenziale futura. Non è quindi possibile determinare gli importi per i quali le esposizioni creditorie possono essere compensate. Una larga maggioranza del Comitato pensa che questo fatto renda il metodo dell'esposizione originaria intrinsecamente inadatto a valutare il rischio di credito in un

contesto di compensazione. Di conseguenza, tale maggioranza ritiene che nessuna banca operante a livello internazionale debba beneficiare del riconoscimento ai fini di vigilanza degli accordi di compensazione qualora essa impieghi il metodo in discorso. Una piccola minoranza è invece del parere che il riconoscimento ai fini della vigilanza possa essere accordato partendo dall'assunto che, sebbene in misura non determinabile con precisione, il rischio di credito verrebbe comunque ridotto attraverso la compensazione. Il Comitato ha convenuto che il riconoscimento possa essere concesso su base temporanea, sotto forma di una riduzione dei fattori di conversione in posizioni creditorie. Le riduzioni proposte dei fattori di conversione sono specificate nell'Allegato 2.

**Requisiti minimi per gli schemi di compensazione
postulati dal Rapporto Lamfalussy**

- I. Gli schemi di compensazione dovrebbero avere una solida base giuridica in tutte le giurisdizioni interessate.
- II. I partecipanti agli schemi di compensazione dovrebbero avere chiara cognizione dell'impatto di ogni specifico schema su ciascuno dei rischi finanziari su cui influisce il processo di compensazione.
- III. I sistemi di compensazione multilaterali dovrebbero prevedere procedure chiaramente definite per la gestione dei rischi di credito e di liquidità, che specifichino le responsabilità rispettive dell'agente di compensazione e dei partecipanti. Tali procedure dovrebbero altresì assicurare che tutte le parti abbiano sia gli incentivi sia le capacità occorrenti per gestire e contenere ciascuno dei rischi nei quali incorrono, e che siano posti dei limiti al livello massimo di esposizione creditoria che può essere originata da ogni partecipante.
- IV. I sistemi di compensazione multilaterali dovrebbero, come minimo, essere in grado di assicurare il tempestivo completamento dei regolamenti giornalieri nel caso in cui il partecipante con la più elevata posizione debitoria netta non sia in grado di effettuare il pagamento.
- V. I sistemi di compensazione multilaterali dovrebbero prevedere criteri di ammissione oggettivi e palesi che consentano un accesso su una base equa e non restrittiva.
- VI. Tutti i sistemi di compensazione dovrebbero assicurare l'affidabilità operativa dei sistemi tecnici e la disponibilità di funzioni di *back-up* in grado di portare a compimento le procedure giornaliere prescritte.

**Proposta di emendamento all'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali
relativamente alla compensazione bilaterale**

Nell'ultima frase del secondo paragrafo alla pagina 3 dell'Allegato 3 dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali la parola "sono" sarebbe sostituita da "possono essere".

Il testo sottostante sostituirebbe il testo dell'intero penultimo paragrafo dell'Allegato 3 dell'Accordo del 1988 sui requisiti patrimoniali, concernente il riconoscimento della compensazione bilaterale ai fini del calcolo dei coefficienti minimi. La numerazione delle note è quella che apparirebbe nell'Accordo emendato.

"E' stata considerata attentamente la questione della *compensazione bilaterale*, ossia della ponderazione su base netta, anziché lorda, dell'esposizione creditoria derivante da *swaps* e contratti analoghi conclusi con le medesime controparti⁶. Il Comitato teme che, ove il liquidatore di una controparte fallita abbia (o possa avere) il diritto di dissociare i contratti compensati, esigendo l'esecuzione dei contratti favorevoli al fallito e ricusando l'esecuzione di quelli ad esso sfavorevoli, non vi sia alcuna riduzione del rischio di controparte.

Pertanto, è stato convenuto che:

- a) le banche possono compensare le transazioni soggette a patto di novazione, in base al quale le obbligazioni reciproche fra una banca e la sua controparte di consegnare una data valuta ad una data scadenza sono automaticamente agglomerate con tutte le altre obbligazioni per la stessa valuta e la stessa scadenza, sostituendo giuridicamente un singolo ammontare netto alle preesistenti obbligazioni lorde.
- b) Le banche possono parimenti compensare le transazioni soggette a forme legalmente valide di compensazione bilaterale diverse da quella contemplata sub a), comprese altre forme di novazione.
- c) In entrambi i casi a) e b) la banca dovrà soddisfare, a giudizio delle rispettive autorità di vigilanza nazionali, le condizioni seguenti⁷:
 1. che essa abbia un contratto o accordo di compensazione con la controparte il quale generi un'unica obbligazione giuridica, comprendente tutte le transazioni contemplate dall'accordo, cosicché, in caso di mancato adempimento della controparte a causa di insolvenza, fallimento o liquidazione, la banca avrebbe rispettivamente il diritto o

⁶ La compensazione di pagamenti volta a ridurre i costi operativi dei regolamenti giornalieri non è riconosciuta nello schema di misurazione del patrimonio poiché essa non ha in ogni caso effetto sulle obbligazioni lorde della controparte.

⁷ Qualora un accordo di novazione come descritto sub a) sia già stato riconosciuto prima dell'entrata in vigore del presente emendamento all'Accordo, l'autorità di vigilanza determinerà se sono necessari ulteriori passi, avuto riguardo ai requisiti sotto indicati, per riconoscere la validità giuridica dell'accordo.

l'obbligo di ricevere o di pagare il valore netto della somma dei guadagni o delle perdite non realizzati a fronte delle transazioni compensate;

2. che essa disponga di argomentati pareri giuridici scritti secondo cui, in caso di impugnazione legale, i competenti organi giudiziali e amministrativi riconoscerebbero l'esposizione della banca in termini di ammontare netto in forza:
 - delle norme della giurisdizione in cui ha sede legale la controparte nonché, ove questa sia una filiazione di banca estera, in forza delle norme della giurisdizione in cui è situata tale filiazione;
 - delle norme che disciplinano le singole transazioni; e
 - delle norme che disciplinano i contratti o gli accordi necessari per dare effetto alla compensazione.

L'autorità di vigilanza nazionale, dopo aver consultato se necessario le altre autorità di vigilanza competenti, dovrà poter ritenere comprovata l'opponibilità della compensazione in base all'ordinamento di ciascuna delle giurisdizioni in causa⁸;

3. che essa ponga in atto procedure volte ad assicurare che le caratteristiche giuridiche degli accordi di compensazione siano oggetto di costante controllo in vista di possibili modifiche degli ordinamenti interessati.

I contratti che prevedono eccezioni d'inadempimento non sono idonei alla compensazione per il computo dei requisiti patrimoniali ai sensi del presente Accordo.

Per le banche che impiegano il metodo dell'*esposizione corrente*, l'esposizione creditoria a fronte delle transazioni a termine compensate bilateralmente è calcolata come somma del costo netto di sostituzione ai prezzi correnti di mercato dei contratti con valore intrinseco positivo, più una maggiorazione commisurata all'ammontare nominale di capitale sottostante⁹. La scala delle maggiorazioni da applicare sarà la stessa prevista per le transazioni non compensate, come indicato in questo Allegato. Il Comitato continuerà a riesaminare periodicamente le maggiorazioni per assicurarsi che queste siano appropriate. Nel caso delle transazioni in cambi e contratti analoghi, in cui vi è corrispondenza fra il capitale nominale e i flussi monetari, l'ammontare totale di capitale sarebbe determinato in riferimento agli esborsi o incassi con la controparte di compensazione a ogni scadenza, dopo aver tenuto conto della compensazione degli importi liquidabili alla stessa scadenza e nella stessa valuta. Ciò per la ragione che contratti simmetrici denominati nella stessa valuta e aventi la stessa scadenza comportano una più bassa esposizione potenziale futura, oltre che una minore esposizione corrente.

⁸ Ove una delle autorità di vigilanza suddette non giudichi sufficientemente accertata l'efficacia giuridica nel quadro della propria legislazione, il contratto o accordo di compensazione non soddisferebbe questa condizione e nessuna delle controparti potrebbe ottenere il suo riconoscimento ai fini della vigilanza.

⁹ Le autorità di vigilanza avranno cura di assicurare che le maggiorazioni siano basate sugli ammontari di capitale effettivi e non apparenti.

Il metodo dell'*esposizione originaria* può parimenti essere impiegato per le transazioni soggette ad accordi di compensazione che soddisfano i requisiti giuridici sopradetti fino a quando non saranno introdotti i coefficienti patrimoniali collegati al rischio di mercato, dopodiché il metodo dell'esposizione originale non sarà più impiegabile per le transazioni compensate. I fattori di conversione da applicare nel periodo di transizione per il calcolo delle esposizioni creditorie per transazioni compensate bilateralmente saranno i seguenti:

Scadenza	Contratti di tasso d'interesse	Contratti in cambi
meno di 1 anno	0,35%	1,5%
da 1 anno a meno di 2 anni	0,75%	3,75% (1,5% + 2,25%)
per ogni ulteriore anno	0,75%	2,25%

Tali fattori comportano una riduzione di circa il 25% rispetto a quelli riportati alla pagina 5 dell'Allegato 3 all'Accordo".

Compensazione multilaterale

Possibile approccio per il trattamento ai fini della vigilanza ad una data futura

a) Considerazioni di ordine generale

La compensazione multilaterale mira a estendere i vantaggi della compensazione all'insieme dei contratti posti in essere entro un certo gruppo di controparti che partecipano ad un accordo in tal senso, anziché limitarli a quelli conclusi con un'unica controparte, come avviene nella compensazione bilaterale. Ciò può essere realizzato in pratica compensando tutte le transazioni bilaterali attraverso una controparte centrale, che funge appunto da stanza di compensazione. Le procedure tecnico-giuridiche impiegate per realizzare tale compensazione possono differire, ma il risultato sarà comunque che per ogni transazione idonea stipulata da una coppia di membri la stanza di compensazione si interpone come controparte legale nei confronti di ciascuno dei membri, mentre questi ultimi cessano di avere obbligazioni reciproche relativamente alla transazione compensata. Per ciascun membro la stanza di compensazione computa una posizione netta corrente, legalmente vincolante, in ciascuna moneta e per ciascuna scadenza ammessa alla compensazione, in forza di un accordo vincolativo stipulato fra i singoli membri e la stanza di compensazione stessa. Pertanto, a livello di ciascun partecipante al sistema di compensazione è possibile agglomerare e compensare le molteplici transazioni poste in essere con le diverse controparti. Di conseguenza, in un sistema di compensazione multilaterale ben strutturato le esposizioni si possono ridurre in generale a una modesta frazione di quelle altrimenti presenti in assenza di compensazione¹.

Nel caso in cui un partecipante al sistema di compensazione per contratti in cambi si renda inadempiente, la stanza di compensazione dovrebbe rimpiazzare i flussi monetari che avrebbe generato il portafoglio di transazioni valutarie dell'inadempiente. Essa stabilirebbe immediatamente la posizione debitoria o creditoria di quest'ultimo, ossia il valore di sostituzione del suo portafoglio. In caso di credito verso l'inadempiente, gli altri partecipanti al sistema sarebbero chiamati a coprire lo sbilancio, poiché la stanza di compensazione potrebbe non disporre di sufficienti risorse proprie.

Le perdite possono essere ripianate in modi diversi. In un sistema di compensazione di tipo accentrato, ciascun membro sarebbe tenuto a preconstituire una garanzia pari alla propria posizione debitoria netta verso la stanza di compensazione. In caso di inadempienza quest'ultima si avvarrebbe della garanzia depositata dall'incapiente per coprire l'ammontare in difetto. In un sistema di tipo

¹ Ad esempio, sulla base di quanto riferito dagli operatori di mercato, talune simulazioni indicano che la compensazione multilaterale di contratti in cambi abbasserebbe dell'80-85% circa i costi di sostituzione per una data serie di transazioni effettuate in assenza di compensazione, mentre ne ridurrebbe del 75% circa i flussi di regolamento (le stime dei vantaggi ottenibili dalla compensazione multilaterale possono variare in funzione degli aspetti specifici delle simulazioni, come la natura delle transazioni compensate, il numero dei membri e le modalità di contrattazione). In linea con le finalità dell'Accordo, questo documento tratta soltanto dei requisiti patrimoniali per le esposizioni connesse ai costi di sostituzione.

decentrato, per contro, i membri superstiti sarebbero chiamati a coprire la perdita in base a un criterio prestabilito di ripartizione. Ad esempio, le perdite potrebbero essere suddivise in ragione di un certo parametro dei rapporti bilaterali intrattenuti con l'inadempiente, quale l'esposizione virtuale bilaterale verso quest'ultimo².

Tuttavia, sul piano pratico potrebbe essere fuorviante operare una distinzione marcata fra modelli accentrati e decentrati. Di fatto, i sistemi di compensazione multilaterale potrebbero consistere in una forma ibrida. Ad esempio, i membri superstiti potrebbero essere chiamati a ripianare le perdite in base a una regola prestabilita di ripartizione, tuttavia previa deduzione della garanzia costituita dal membro inadempiente. Per converso, i sistemi nominalmente accentrati prevedono normalmente una regola di ripartizione delle perdite per il caso in cui la garanzia depositata dall'inadempiente risulti, per una ragione qualsiasi, insufficiente a coprire la sua posizione debitoria netta.

Il Rapporto Lamfalussy postula sei requisiti minimi per gli schemi di compensazione (cfr. Allegato 1). Ad esempio, gli accordi di compensazione multilaterali devono porre in atto salvaguardie idonee a gestire in modo prudentiale il rischio di mancato regolamento, fra cui controlli del rischio sotto forma di massimali interni, un congruo e affidabile sostegno di liquidità e appropriate funzioni tecniche di *back-up*. La conformità degli schemi multilaterali a questi requisiti sarà soggetta al controllo delle banche centrali e delle altre autorità competenti. Tuttavia, ciascun organo di vigilanza nazionale cui fanno capo banche partecipanti a un accordo di compensazione multilaterale dovrà accertare che siano soddisfatti tali requisiti prima di accordare il suo riconoscimento ai fini di vigilanza alla compensazione effettuata nel quadro dell'accordo.

b) Requisiti patrimoniali

1) *Requisiti patrimoniali per l'esposizione corrente*

Ogni schema di compensazione multilaterale dovrà prevedere una formula concordata per la ripartizione delle eventuali perdite sopportate dalla stanza di compensazione in seguito all'inadempienza di uno o più membri, quand'anche la possibilità di tali perdite fosse remota grazie all'apprestamento di adeguate garanzie cauzionali. Tale formula di ripartizione determina l'esposizione corrente di ciascun membro. Gli schemi di compensazione multilaterale per contratti in cambi attualmente in corso di realizzazione appaiono basati su procedure che ripartirebbero una perdita secondo quote commisurate alle posizioni creditorie virtuali bilaterali verso il membro inadempiente. Pertanto, ove l'insolvenza di un membro dovesse causare alla stanza di compensazione una perdita per

² Le esposizioni virtuali bilaterali derivano da transazioni bilaterali che i membri ordinanti sottopongono alla stanza di compensazione per il regolamento, e rappresentano le posizioni bilaterali che sarebbero risultate in assenza di compensazione multilaterale. Esse sono virtuali (e non hanno valore giuridico) poiché una volta che la transazione è ammessa alla compensazione dalla stanza quest'ultima diventa la controparte legale nei confronti di ciascuno dei membri.

costo di sostituzione, a ciascuna banca partecipante verrebbe accollata una perdita proporzionale alla sua esposizione virtuale bilaterale nei confronti della controparte insolvente. Nel caso in cui la stanza richieda la costituzione di garanzie, la perdita da ripartire sarebbe quella residua (pari alla differenza fra il costo di sostituzione e il valore delle garanzie).

Come base di partenza si potrebbe considerare quale esposizione corrente della banca la somma delle quote-parti di perdita che le verrebbero accollate in caso di insolvenza di ciascun partecipante al sistema di compensazione verso il quale essa deteneva esposizioni virtuali bilaterali, dopo aver conteggiato le garanzie a disposizione della stanza di compensazione³. La somma delle quote-parti di perdita comporta un trattamento analogo a quello dei contratti non compensati. Per questi ultimi l'esposizione è infatti data dalla somma delle esposizioni alla potenziale inadempienza di ciascuna controparte. Naturalmente, la compensazione tenderebbe a ridurre l'ammontare di tale esposizione.

A tutt'oggi il Comitato non è pervenuto ad una conclusione circa il livello dei requisiti patrimoniali da applicare a questa misura dell'esposizione corrente. La questione sarà oggetto di ulteriore analisi alla luce dello sviluppo dei sistemi di compensazione multilaterale per contratti in cambi, nonché della supervisione esercitata su di essi dalle banche centrali e dalle altre autorità competenti. A tempo debito si renderà necessaria un'ulteriore consultazione.

2) *Requisiti patrimoniali per l'esposizione potenziale futura*

I requisiti patrimoniali considerati dal Comitato prevederebbero anche un coefficiente di capitale proprio a fronte dell'esposizione potenziale futura. Tuttavia, per una banca aderente ad un sistema di compensazione multilaterale questa verrebbe determinata mediante una combinazione dell'andamento dei tassi e prezzi sottostanti, dell'evoluzione dell'esposizione della stanza di compensazione verso gli altri membri e della formula di ripartizione delle perdite. Sarà necessaria un'approssimazione assai semplificata per determinare le maggiorazioni atte a coprire l'esposizione risultante.

c) *Fattori di ponderazione del rischio per la stanza di compensazione*

Le banche avranno una certa esposizione verso la stanza di compensazione, risultante ad esempio dalla partecipazione al finanziamento di facilitazioni creditizie, alla quale dovrebbe essere applicato un fattore di ponderazione. In conformità con i principi dell'Accordo, il fattore di

³ Nel caso di una stanza di compensazione che computa quotidianamente le variazioni del valore di mercato dei contratti, regolando con i membri le perdite ovvero i guadagni giornalieri (ossia incassando ovvero sborsando i margini di variazione), il trattamento ai fini dei requisiti patrimoniali sarebbe in linea con quello riservato agli strumenti negoziati nelle borse valori, di cui alla nota 3 dell'Allegato 3 dell'Accordo. Nella fattispecie non sarebbe prescritto alcun requisito patrimoniale. Nel caso in cui la stanza di compensazione richieda ai membri di preconstituire garanzie a copertura totale o parziale delle perdite potenziali, ma non procede a un regolamento giornaliero dei margini, si applicherebbe il regime previsto attualmente per le garanzie cauzionali nella Sezione II (IV) dell'Accordo.

ponderazione del rischio applicabile alle attività verso una stanza di compensazione sarebbe quello normale del 100% previsto per gli operatori del settore privato; nel caso in cui la stanza sia costituita come banca e sottostia alla vigilanza bancaria, sarebbe appropriato invece un fattore del 20%; infine, nel caso in cui il governo o la banca centrale del paese ospitante abbiano prestato una piena e inequivocabile garanzia per le sue obbligazioni, sarebbe giustificato un fattore di ponderazione nullo.

d) Questioni conclusive

- 1) Qualora fosse riconosciuta la compensazione multilaterale, il Comitato intenderebbe applicare gli stessi requisiti giuridici proposti per il riconoscimento degli accordi di compensazione bilaterale. Se gli operatori ritengono che si debbano applicare criteri differenti essi sono invitati a esporne le ragioni.
- 2) Il Comitato gradirebbe ricevere osservazioni e suggerimenti in merito ai requisiti patrimoniali per l'esposizione corrente nel quadro della compensazione multilaterale, di cui si è trattato al punto b) 1).
- 3) Il Comitato gradirebbe ricevere osservazioni e suggerimenti in merito ai requisiti patrimoniali per l'esposizione potenziale futura nel quadro della compensazione multilaterale, di cui si è trattato al punto b) 2).